

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2015

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

REGIONE	LR n.6 del 6/3/2015 <i>Modifiche alle LL.RR. 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).</i>	BUR n. 7 dell'11/3/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
LIGURIA	Con LR n. 6/2015 la Regione ha proceduto ad una rivisitazione del Testo Unico sull'attività estrattiva entrato in vigore poco più di due anni fa apportando alcuni adeguamenti. Già alcune modifiche legislative erano state attuate, in maniera sporadica, con le ll.rr. 31/2012, 50/2012 e 19/2013, ora si interviene in modo più organico e strutturale, al fine di assicurare coerenza e funzionalità a tutto l'impianto normativo. Quasi tutte le norme del testo unico vengono ritoccate, in diversi casi si tratta di modifiche di carattere formale, in altri casi si interviene in modo più sostanziale per cambiare o integrare la disciplina attualmente vigente. Scopo del provvedimento è adeguare la legge regionale del 2012 in materia estrattiva e quella del 2009 sull'ambiente, la difesa del suolo e la tutela del paesaggio introducendo criteri di maggiore flessibilità nel rispetto dei piani di escavazione.		ATTIVITA' ESTRATTIVA TUTELA AMBIENTALE

REGIONE	LR n.11 del 2/4/2015 <i>Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale)</i>	BUR n. 11 del 9/4/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
LIGURIA	La revisione della legge urbanistica si attua soprattutto attraverso la rivisitazione, razionalizzazione e semplificazione, sia di alcuni contenuti degli strumenti di pianificazione del territorio previsti per il livello regionale, provinciale e comunale – con contestuale introduzione della pianificazione della Città Metropolitana - sia, soprattutto, delle procedure di formazione di tali piani. Di nuova introduzione è l'articolo 3-bis rubricato <i>“Pianificazione territoriale generale della Città metropolitana”</i>. La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana svolge il ruolo di organizzazione generale del territorio metropolitano riguardo ai temi insediativi, al sistema dei servizi ed alle infrastrutture attinenti all'ambito metropolitano, anche al fine della adozione del piano strategico per lo sviluppo socio-economico del relativo territorio, e riguardo alla gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse metropolitano, anche in forma associata. Completamente riscritto poi il successivo articolo 4 in tema di pianificazione provinciale che costituisce la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi, infrastrutture, insediamenti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi la cui localizzazione comporti ricadute sull'assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovra comunale, in coerenza con i contenuti della pianificazione territoriale regionale. Gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale dovranno costituire una delle priorità della pianificazione di livello comunale secondo quanto previsto dalla nuova lettera c) dell'articolo 5 comma 1. La legge assicura il raccordo dei piani urbanistici comunali (PUC) con le recenti disposizioni statali relative sia al riassetto istituzionale degli Enti locali intermedi tra Regione e Comuni (e, cioè, Città Metropolitana e Province), sia all'obbligo di ricorso per i Comuni, fino a 5mila abitanti, a forme di esercizio associato delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia. Ulteriore modifica rilevante riguarda la procedura di approvazione del Piano Urbanistico comunale (PUC) il cui procedimento di adozione e approvazione è stato rivisto. In particolare per i piani comunali è stata prevista: l'eliminazione dell'attuale articolazione del procedimento di formazione del PUC nelle due distinte fasi relative all'adozione del progetto preliminare e del progetto definitivo, con l'introduzione, invece, di un procedimento unico, assicurando, al contempo, la necessaria integrazione con le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS). La nuova legge disciplina anche una nuova tipologia di piano urbanistico comunale semplificato conforme ai piani territoriali di livello sovracomunale, con conseguente assoggettamento ad una procedura di approvazione più semplificata. Di nuova introduzione gli articoli 29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies che disciplinano rispettivamente : la perequazione, Riqualificazione edilizia o urbanistica e credito edilizio, Compensazione urbanistica, Misure di incentivazione della riqualificazione urbana.		EDILIZIA GOVERNO DEL TERRITORIO

	L'articolo 3 fornisce una nuova definizione di Carico urbanistico che è definito dal PUC sulla base di approfondite analisi ed è formato dalla sommatoria della capacità insediativa residenziale esistente e prevista dal piano, della capacità delle strutture per l'ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera esistenti e previste dal piano, degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi di cui all'articolo 34, comma 1, degli addetti delle aziende agricole e delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche, terziarie e commerciali esistenti e previste dal piano, degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, nonché degli abitanti equivalenti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico e della dotazione depurativa e della capacità di smaltimento dei rifiuti. Il carico urbanistico relativo ai servizi di valenza sovracomunale e per grandi attrezzature di interesse generale esistenti e previsti dal piano è determinato sulla base degli addetti e degli utenti mediamente presenti secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 34. Le norme introdotte sul carico urbanistico, oltre a superare i limiti applicativi della normativa vigente, tengono conto della reale caratterizzazione del patrimonio edilizio esistente nella Regione Liguria, della sua densità di utilizzazione e delle peculiari caratteristiche abitative, spesso connotate da elevata dimensione degli alloggi e da bassi livelli di occupazione, a fine di poter dimensionare i conseguenti fabbisogni di servizi ed infrastrutture senza gli eccessi dimensionali dei piani urbanistici di prima e seconda generazione i cui vincoli, specie quelli preordinati all'esproprio, sono in prevalenza inutilmente decaduti per l'oggettiva impossibilità per i Comuni di realizzarli nella loro integrale dimensione. L'articolo 34 co. 6 della LR 36 come modifica e integrata in attuazione di quanto previsto dall' articolo 2 bis del DPR 380/2001 prevede che siano definiti criteri e parametri di riferimento per la fissazione nel PUC di limiti di densità edilizia e di misure di premialità, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonché di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono individuati in modo da assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificità del territorio ligure ed in particolare dell'allineamento degli edifici esistenti, in relazione alla tipologia sia dei nuovi insediamenti, sia degli interventi preordinati al recupero edilizio ed alla riqualificazione urbana. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo si applicheranno le disposizioni del DM 1444/1968.	
--	---	--

REGIONE	LR n. 15 del 10/4/2015 <i>Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)</i>	BUR n. 12 del 15/4/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
LIGURIA	Nell'ambito del processo di riordino istituzionale in atto già da diversi anni con particolare riferimento al riordino degli enti territoriali la Legge n. 56 del 7/4/2014 (cd. Legge "Delrio") persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle amministrazioni pubbliche rispondenti alle esigenze dei cittadini e ai bisogni attuali della società e dell'economia. In attuazione di tale legge la regione Liguria riordina le funzioni in precedenza conferite alle Province attribuendo ai Comuni, e alle forme associative, quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate a livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino e, alla Regione, esclusivamente quelle funzioni attualmente esercitate dalla provincia che presentano esigenze di maggior unitarietà. Il provvedimento prevede il riassorbimento delle funzioni delegate dalla Regione alle Province in alcune materie come, ad esempio, la formazione, il turismo, la caccia, la pesca e la difesa del suolo. L'articolo 3 ribadisce le funzioni di province e città metropolitana sulla base di quanto disposto dalla legge 56 effettuando alcune precisazioni in relazione alle singole normative di settore già oggetto di riordino o in corso di riordino. L'articolo 4 , per quanto riguarda le funzioni delle province, stabilisce che esse esercitino le funzioni fondamentali indicate nella Legge 56/2014 tenuto conto che: a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta; b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio). Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana: a) difesa del suolo; b) turismo; c) formazione professionale; d) caccia e pesca. La seconda parte dell'articolato è suddivisa in distinti Titoli che individuano in modo puntuale le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, apportando le conseguenti modifiche alle normative regionali di settore vigenti in ciascuna materia. Il Titolo II riguarda, ad esempio, la difesa del suolo nell'ambito del quale si disciplina la riorganizzazione delle competenze al fine di una efficace gestione del territorio a seguito del nuovo assetto istituzionale. Le disposizioni di questo Titolo individuano i soggetti destinatari delle singole competenze, ed, in particolare, prevedono in capo alla Regione l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo, anche attraverso l'organizzazione di uffici territoriali, secondo modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale. In capo ai Comuni viene attribuito, in forma singola e associata, l'esercizio degli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua compresi nei territori comunali di competenza, con particolare riguardo e attenzione alle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.		DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

REGIONE	LR n. 12 del 7/4/2015 <i>Disposizioni di adeguamento della normativa regionale</i>	BUR n. 12 del 15/4/2015	
LIGURIA	Il provvedimento normativo interviene per far fronte a diverse necessità di adeguamento della normativa regionale, attraverso opportune integrazioni o modifiche. Un consistente intervento è stato attuato con riferimento alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), al fine di adeguarla alle modifiche apportate dal Decreto Sblocca Italia alle disposizioni del Testo Unico in materia edilizia che impongono alle Regioni di recepire nella propria legislazione le relative innovazioni statali. Allo stesso fine sono state riviste diverse disposizioni della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico). Alcune modifiche in particolare vanno nella direzione della semplificazione degli interventi edilizi in genere attraverso ad esempio il ricorso alla modulistica preparata dalla Regione Liguria. Una rilevante modifica è l'introduzione, nell'art.18 sulle distanze tra edifici, del fatto che non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della ridetta legge regionale 24/2001. Un'ulteriore importante modifica è quella relativa al chiarimento sul carico insediativo relativo ai frazionamenti. La norma nazionale prevede che per i frazionamenti di alloggi esistenti non siano dovuti oneri di urbanizzazione e costruzione in assenza di carico insediativo. La Regione introduce un motivo di chiarezza andando ad individuare l'aumento del carico insediativo con un incremento di superficie di 25 metri quadrati. Quindi, per un frazionamento da 1 a 2 alloggi con aumento di superficie inferiore ai 25 mq non solo non si pagheranno oneri, ma non sarà dovuto nemmeno l'asservimento di parcheggi pertinenziali. Diversa cosa sarà per i frazionamenti da 1 a 3 alloggi o più, e con aumento di superficie oltre i 25 mq, in questo caso saranno obbligatori i parcheggi pertinenziali. In tema di Valutazione ambientale strategica è apportata una modifica all'articolo 10 della LR n. 32/2012 in base alla quale: "i termini del procedimento di valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto." In tema di valutazione di impatto ambientale dopo il comma 4 dell'articolo 2 della LR 38/1998 è inserito un nuovo comma che stabilisce di assoggettare a Via o verifica di screening le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività o impianti per i quali, all'epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. Ciò vale anche qualora alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all'attività esistente. La Giunta regionale può stabilire criteri e indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione di tale disposizione. Una interessante modifica riguarda il periodo di validità della Via che potrà essere pari a cinque anni, salvo che il provvedimento finale preveda un termine più lungo in considerazione delle caratteristiche progettuali dell'intervento, e potrà essere prorogato con espresso provvedimento della Giunta regionale su istanza del proponente.		EDILIZIA – URBANISTICA – TUTELA AMBIENTALE

REGIONE	RR n. 2 del 27/3/2015 Modifiche al RR 28 dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3 ter della LR 11 agosto 2009, n. 21).	BUR n. 26 del 31/3/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
LAZIO	Il Regolamento n. 2/2015 apporta una serie di rilevanti modifiche al regolamento n. 18/12 sui criteri e le modalità per la locazione a canone calmierato degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale realizzati ai sensi dell’articolo 3-ter “Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale” della LR n. 21/2009 (Piano casa regionale). All’articolo 2 resta confermato il vincolo di 15 anni alla locazione che decorre, a prescindere dal contratto di locazione, dalla data di richiesta per il rilascio del certificato di agibilità di cui al D.P.R. 380/2001 ovvero dalla dichiarazione asseverata sulla sussistenza dei requisiti necessari a garantire l'agibilità. L’articolo 3 riguarda i requisiti che devono possedere gli assegnatari degli alloggi. Per quanto riguarda i criteri per la determinazione del canone calmierato l’articolo 6, parzialmente modificato, prevede un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq per quelli ubicati negli altri comuni del Lazio. Il suddetto canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il valore unico del canone mensile si intende al netto degli oneri accessori. Per gli alloggi ubicati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il canone mensile di cui al comma 1 è convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 3/mq sempre al netto degli oneri accessori. Ai fini del computo della superficie oggetto di locazione e della ripartizione degli oneri accessori tra conduttore e locatore si dovrà tenere conto dei criteri di cui agli accordi territoriali stipulati ai sensi della legge 431/1998. Altre novità riguardano le modalità e i criteri per l’alienazione degli alloggi. I prezzi di vendita saranno riferiti alle quotazioni medie dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.		HOUSING SOCIALE

REGIONE	LR n. 9 DEL 23/3/2015 <i>Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).</i>	BUR n. 43 del 27/3/2015	
PUGLIA	La legge stabilisce le modalità per autorizzare alla cessione in proprietà gli alloggi realizzati da Comuni, imprese e cooperative a proprietà indivisa. Il provvedimento dovrebbe agevolare la cessione in proprietà individuale di tutti o parte degli alloggi realizzati ai soggetti che risultino assegnatari e locatari. Coloro che richiedono l'autorizzazione alla cessione in proprietà devono restituire alla Regione l'anticipazione ricevuta, rivalutata in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT delle famiglie di operai e impiegati.		EDILIZIA SOCIALE

REGIONE	R.R. n.9 dell'11/3/2015 <i>Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico</i>	BUR n. 38 del 18/3/2015	
PUGLIA	Il testo regolamentare disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici, al fine di contenere l'uso di terreni di qualsiasi tipologia e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque.		TUTELA AMBIENTALE

REGIONE	LR n.8 dell'8/4/2015 <i>Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</i>	suppl. n. 15 del 10/4/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
LOMBARDIA	L'articolo 2 modifica l'articolo 2 della LR n. 27/2014 prevedendo che l'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla loro approvazione, a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica.		TUTELA AMBIENTALE

REGIONE	LR n. 43 del 3/4/2015 <i>Modifiche alla LR 2 agosto 2013, n. 46(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).</i>	BUR n. 20 del 10/4/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
TOSCANA	A distanza di poco tempo dall'entrata in vigore in vigore della LR n. 46/2013 la Regione ha approvato una proposta di modifica allo scopo di superare alcune criticità emerse nella fase di prima applicazione. Cambiano alcune procedure per la presentazione, la valutazione e la concessione dei finanziamenti per i processi partecipativi locali, agevolando tutti i soggetti promotori. Vengono, inoltre, meglio specificate le modalità di utilizzo della piattaforma web messa a disposizione della Regione. I contenuti delle domande preliminari sono indicati con più precisione e tutte le scadenze per la presentazione delle domande sono anticipate di un mese, per evitare che la fase istruttoria coincida con periodi feriali (agosto e fine dicembre). Cambiano, infine, alcuni elementi procedurali per consentire tempi certi per la liquidazione dei contributi.		PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

REGIONE	LR n. 22 del 3/3/2015 <i>Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.</i>	BUR n. 10 del 6/3/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
TOSCANA	La Toscana è la prima Regione ad aver approvato una legge per il riordino delle funzioni delle Province ai sensi della Legge n. 56/2014 e a dettare norme per la Città metropolitana di Firenze al fine di valorizzare e rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. L'articolo 1 individua l'oggetto, le finalità della legge e le funzioni escluse dal riordino, precisando che le funzioni non oggetto del riordino restano nella competenza degli enti (Province e Città metropolitana) che le esercitano attualmente. Viene previsto che la Giunta regionale, al seguito del trasferimento delle funzioni, adotti proposte di legge e modifiche di piani e programmi, al fine di adeguare la legislazione e la programmazione di settore al trasferimento delle funzioni disposto dalla legge. L'articolo 2 elenca le funzioni, esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della legge, che sono oggetto di trasferimento alla Regione. In materia di ambiente sono oggetto di trasferimento alla Regione: • le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; • le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi; • le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria; • le funzioni in materia di inquinamento acustico; • le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; • le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA); • le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni: a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta; b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale; c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.		DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

REGIONE	LR n.30 del 19/3/2015 <i>Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla LR 24/1994, alla LR 65/1997, alla LR 24/2000 ed alla LR 10/2010.</i>	BUR n. 16 del 30/3/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
TOSCANA	La legge regionale 30/2015 riguarda l'aggiornamento, l'integrazione e la modifica delle attuali leggi regionali afferenti alla materia <i>tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e conservazione della biodiversità</i> creando un unico testo coordinato. Nel corso degli anni le suddette leggi regionali che regolano la materia sono state oggetto di varie modifiche ad opera dal legislatore regionale e nazionale. Il complesso della disciplina di cui si tratta ha reso necessario una rivisitazione organica anche in considerazione delle nuove esigenze generali di riforma dell'intervento e dell'azione della pubblica amministrazione in generale. Si è tenuto conto anche dell'evolversi del processo di riforma delle province, al fine di verificarne le possibili ricadute sull'assetto della governance sub-regionale e sul sistema delle aree naturali protette e della biodiversità a tali livelli istituzionali affidate. La legge, pertanto, costituisce un unico testo normativo integrato, aggiornato, organico e coordinato le norme relative all'istituzione, alla pianificazione integrata ed alla gestione dell'intero sistema delle aree naturali protette, nonché la disciplina della tutela della biodiversità, introducendo, come emerge dallo stesso titolo, il principio di unitarietà delle politiche di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale.		GOVERNO DEL TERRITORIO TUTELA AMBIENTALE

REGIONE	LR n.3 dell'11/3/2015 <i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>	BUR n. 10 del 12/3/2015 suppl. ord. n.2	AMBITO DI RIFERIMENTO
PIEMONTE	Il provvedimento normativo si colloca nel più ampio panorama di interventi volti alla semplificazione ed allo snellimento di procedure attuati dalla Regione (da ultimo, si ricorda, in particolare, la legge regionale 14 del 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"). Gli articoli 13-25 recano semplificazioni in materia di turismo e in particolare in materia alberghiera con la finalità di armonizzare il contesto legislativo piemontese del comparto alberghiero, razionalizzando norme e istituti che nel corso del tempo hanno subito modifiche in relazione ai vari aspetti tecnico-funzionali ed amministrativi. Contestualmente, si provvede a riqualificare e a potenziare le strutture turistico-ricettive alberghiere, a fronte di un livello crescente di aspettative e di esigenze del mercato turistico nazionale e internazionale. Sono state, ad esempio, riviste le definizioni delle singole tipologie alberghiere in funzione dei servizi che ognuna di queste si propone di prestare. Tra le definizioni trova spazio anche quella dei cd. condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. Di interesse sono gli artt. 46-47 dedicati alle semplificazioni in materia di edilizia ed urbanistica anche come recepimento delle più recenti norme di livello nazionale. Si segnala innanzitutto una integrazione all'articolo 1 della LR urbanistica regionale n. 56/1977 dove tra le finalità viene posto tra le altre cose il consumo zero del suolo. A tal fine la Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione assicurando altresì la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo. Un comma aggiuntivo all'articolo 21 della LR 56/1977 stabilisce che: ogni qualvolta l'intervento, riferito al patrimonio edilizio esistente, comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d'uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG le superfici eventualmente da dismettere o reperire a norma dei commi medesimi devono essere calcolate nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento. In tema di mutamenti di destinazione d'uso dopo il comma 1 dell'articolo 48 della LR 56/1977, è inserito un comma in base al quale: i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi.		SEMPLIFICAZIONE

REGIONE	LR n.10 del 2/4/2015 <i>Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative</i>	BUR n. 20 del 10/4/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
UMBRIA	La legge n. 10/2015 è stata emanata in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La regione Umbria con la presente legge detta norme sul riordino delle funzioni delle province e per l'esercizio associativo delle funzioni ridisegnando così il proprio quadro normativo in un'ottica di semplificazione. Nell'articolo 2 si individuano le funzioni oggetto di riordino che la Regione si riserva. Il principio generale è che rientrano in regione le funzioni che con la LR n. 3/1999 e con altre leggi di settore erano state in varie forme attribuite delegate o trasferite alle province. Per l'ambiente sono attribuite alla Regione le seguenti materie: • Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 l.r. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 l.r. 30/97). • Valutazioni ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009); Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex Dpr 59/2013); Valutazione Ambientale Strategica (VAS). • Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche.		DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

	Per il governo del territorio la Regione sarà competente su: • controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni; • attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente – Titolo VI, Capo VI l.r. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima l.r. 1/2015; • la materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della l.r. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.lgs. 42/2004; • la materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della l.r. 1/2015; • il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della l.r. 1/2015 d); • valorizzazione del patrimonio culturale (ex d.lgs. 42/2004). In tema di attività produttive la Regione sarà competente su: • Industria, Commercio, Artigianato - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, LR 3/1999); • Cave e Miniere: Vigilanza (art. 14 l.r. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5bis – Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori. In tema di turismo la Regione sarà competente circa le funzioni ex art. 4 L.R. 12-7-2013 n. 13. L'articolo 4, oltre ad evidenziare che le province esercitano le funzioni di cui alla Legge n. 56/2014, rialloca nelle province medesime le funzioni proprie delle Regioni elencate nell'Allegato A paragrafo III vale a dire viabilità regionale, trasporti, funzioni amministrative lago Trasimeno e concessioni spiagge lacuali e di superfici di pertinenza dei laghi (risorse idriche).	
--	--	--

REGIONE	DGR n. 304 del 16/3/2015 <i>Atto di indirizzo per la definizione della modulistica relativa agli elaborati minimi dei progetti edilizi, alle istanze dei procedimenti edilizi e relative dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni, di cui all'articolo 248, comma 1, lettere a), c) e d) della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, nonché per la dichiarazione di conformità del piano attuativo.</i>	BUR n. 19 dell'8/4/2015 suppl. ord. n. 5	AMBITO DI RIFERIMENTO
UMBRIA	Il documento predisposto dalla Giunta regionale si pone la finalità di semplificare le procedure edilizie con riferimento agli elaborati minimi dei progetti edilizi, alle istanze dei procedimenti edilizi e relative dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni, nonché per la dichiarazione di conformità del piano attuativo. Con il Testo unico governo del territorio è stata, infatti, da poco, ridefinita la disciplina regionale per la realizzazione delle opere edilizie libere, nonché per l'acquisizione dei titoli abilitativi relativi all'attività edilizia ed in materia di agibilità degli immobili. In queste fattispecie i procedimenti prevedono che le istanze o comunicazioni siano corredate di elaborati progettuali minimi e apposite dichiarazioni, certificazioni e asseverazioni sottoscritte da tecnici abilitati che accertino la conformità urbanistica e edilizia delle opere, nonché il rispetto della normative in materia di edilizia. A tal fine così come previsto dall'articolo 248 della legge regionale 1/2015, la Giunta regionale ha adottato l'atto di indirizzo allo scopo di uniformare l'attività tecnico-amministrativa dei Comuni anche per una puntuale ed omogenea applicazione delle norme. Il Servizio urbanistica della Giunta regionale ha provveduto all'elaborazione e all'adeguamento degli schemi relativi agli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle seguenti istanze: all'istanza per i titoli abilitativi, all'istanza per il rilascio del permesso di costruire, alla dichiarazione da allegare all'istanza per il rilascio del permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività, alla dichiarazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività, alla comunicazione di inizio lavori relativi alle opere libere, all'asseverazione da allegare alla comunicazione di inizi lavori, alla certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, alla dichiarazione di conformità del piano attuativo, all'agibilità degli immobili. Nell'elenco degli elaborati progettuali necessari a corredo delle istanze per i titoli abilitativi, sono stati indicati tutti gli elementi utili a definire in modo puntuale la tipologia, le caratteristiche e la qualità degli interventi che ogni singolo Comune potrà adottare in base alle varie casistiche di intervento previste dalle normative. Lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli include una completa casistica dei vincoli e delle normative di carattere ambientale, di carattere urbanistico, di carattere idraulico, idrogeologico, paesaggistico e contiene tutte le indicazioni inerenti la normativa urbanistico – edilizia che opera sull'area interessata e che ha incidenza sulla progettazione degli interventi edilizi, mentre la certificazione preventiva consentirà ai professionisti di definire prioritariamente la complessa situazione dei vincoli stessi agevolando quindi la compilazione delle dichiarazioni asseverate. Tutta la modulistica sarà disponibile in forma telematica.		EDILIZIA SEMPLIFICAZIONI

REGIONE	LR n.4 del 16/3/2015 <i>Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.</i>	BUR n. 27 del 20/3/2015	AMBITO DI RIFERIMENTO
VENETO	La legge regionale contiene una serie di modifiche in materia di governo del territorio. In particolare si segnala l'articolo 2 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, co. 9, TU Edilizia, aggiorna la tabella per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza in sostituzione (come recita la rubrica dell'articolo) della tabella Allegato A4 della L.R. 61/1985 . La norma specifica anche che: i nuovi parametri si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto il perfezionamento di titoli edilizi "onerosi", per i quali il Comune non abbia già provveduto a quantificare il contributo dovuto e che resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell'entrata in vigore della presente legge purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio. Tale previsione è chiaramente evidenziata nel comunicato con la quale il sito del Consiglio regionale da notizia del nuovo provvedimento legislativo, sottolineando che non potranno esserci richieste di conguaglio successive all'atto del rilascio del permesso di costruire. Sempre in attuazione del Tu Edilizia è l'articolo 8 che recepisce, nello specifico, l'articolo 2-bis prevedendo che lo strumento urbanistico generale possa fissare limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabilito dagli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968: a) nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", con riferimento ai limiti di distanza da rispettarsi all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente; b) in specifiche zone o ambiti, individuati all'interno delle zone di completamento, comunque denominate nello strumento urbanistico comunale, qualora i diversi limiti fissati siano funzionali a confermare un assetto morfologicamente ordinato ed unitario di tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 1444. Le deroghe sono comunque ammesse per gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati all'interno della sagoma esistente, ancorché attuati mediante integrale demolizione e ricostruzione, fatte salve disposizioni più restrittive dello strumento urbanistico comunale. I limiti di densità, di altezza e di distanza, stabiliti in deroga non devono tuttavia compromettere le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie degli insediamenti e degli edifici e devono assicurare il mantenimento di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti individuati secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico generale. L'articolo 7 rubricato "varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" varianti verdi" prevede che i comuni ogni anno pubblichino un avviso con il quale sollecitano quanti, avendone diritto, hanno interesse a presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. In sostanza la norma consente a questi cittadini di evitare il pagamento dell'IMU prevista appunto per i terreni edificabili. La variante di cui sopra non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata. Si segnala, infine, una ulteriore modifica alla legge sul Piano Casa regionale (LR n. 14/2009).		GOVERNO DEL TERRITORIO

Regione	Estremi provvedimento	Materia
Abruzzo	LR n. 8 del 24/3/2015 – BUR n. 30 del 27/3/2015	<i>Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni</i>
Abruzzo	DGR n. 194 del 13/3/2015 – BUR n. 11 dell'1/4/2015	<i>Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per l'Attività di Edilizia Libera (articolo 6, comma 2 lett. b), c), d) e e) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</i>
Basilicata	DGR n. 140 del 10/2/2015 - Pubblicata nel sito internet della Regione Basilicata	<i>Presa d'atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, approvato nella seduta del 18 dicembre 2014 (Rep. Atti n. 157/CU), concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera adottato in sede di Conferenza Unificata.</i>
Campania	DGR n. 129 del 28/3/2015 – BUR n. 22 del 7/4/2015	<i>Indirizzi strategici per la programmazione forestale, per la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali</i>
Friuli Venezia Giulia	DPGR n. 36 del 18/2/2015 – BUR n. 9 del 4/3/2015	<i>Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi</i>
Friuli Venezia Giulia	Bando – 1° Suppl.ordinario n. 9 del 6/3/2015 al BUR n. 9 del 4/3/2015	<i>Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo di cui alla LR 15/2014, articolo 9, commi da 26 a 34 e alla legge regionale 13/2014, articolo 26</i>
Friuli Venezia Giulia	D. Dirett. reg. 18/3/2015 n. 949 PMT – BUR n. 13 dell'1/4/2015	<i>LR 19/2009, art. 2, e relativo Regolamento di attuazione, art. 3. Adozione della modulistica unificata regionale in materia edilizia.</i>

Lazio	RR n. 2 del 27/3/2015 – BUR n. 26 del 31/3/2015	<i>Modifiche al RR 28 dicembre 2012 n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della LR 11 agosto 2009, n. 21).</i>
Liguria	LR n.6 del 6/3/2015 – BUR n. 7 dell'11/3/2015	<i>Modifiche alle LL.RR. 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).</i>
Liguria	LR n.7 del 9/3/2015 – BUR n. 7 dell'11/3/2015	<i>Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo</i>
Liguria	DGR n. 117 del 13/2/2015 – BUR n. 10 dell'11/3/2015 parte seconda	<i>Adeguamento alla legislazione reg. in materia di attività edilizia della modulistica uniforme nazionale per la present. Della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'Acc. Tra Governo, Regioni ed Enti Locali concluso 18.12.2014.</i>
Liguria	LR n.11 del 2/4/2015 – BUR n. 11 del 9/4/2015	<i>Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale)</i>
Liguria	LR n. 15 del 10/4/2015 – BUR n. 12 del 15/4/2015	<i>Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni).</i>
Liguria	LR n. 12 del 7/4/2015 – BUR n. 12 del 15/4/2015	<i>Disposizioni di adeguamento della normativa regionale</i>
Lombardia	Comunicato reg. 25/3/2015 n. 50 – BUR n. 14 dell'1/4/2015	<i>Indirizzi applicativi della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato".</i>
Lombardia	LR n.8 dell'8/4/2015 – suppl. n. 15 del 10/4/2015	<i>Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</i>
Marche	RR n.1 del 2/3/2015 – BUR n. 22 del 12/3/2015	<i>Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 Novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio).</i>
Puglia	R.R. n.9 dell'11/3/2015 – BUR n. 38 del 18/3/2015	<i>Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico</i>
Puglia	LR n.9 del 23/3/2015 – BUR n. 43 del 27/3/2015	<i>Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).</i>

Puglia	LR n.12 del 23/3/2015 – BUR n. 43 del 27/3/2015	<i>Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno.</i>
Puglia	DGR n. 176 del 16/2/2015 – BUR n. 40 del 23/3/	<i>Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).</i>
Piemonte	LR n.3 dell'11/3/2015 – BUR n. 10 del 12/3/2015 suppl. ord. n.2	<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>
Piemonte	DGR n. 28-1161 del 9/3/2015 - BUR n. 12 del 26/3/2015	<i>Adeguamento modelli "MUDE Piemonte" a quelli nazionali adottati con "Accordo tra Governo, regioni e EELL, per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per presentazione comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di edilizia libera. Accordo, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. c), D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281" e diffusione con sistema telematico MUDE PIEMONTE</i>
Piemonte	Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1/AMB del 16/3/2015	<i>Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/1998 durante il regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall'art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</i>
Toscana	DGR n. 160 del 23/2/2015 – BUR n.9 del 4/3/2015	<i>Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r. 10/2010).</i>
Toscana	DGR n.36 del 19/1/2015 - Pubblicata nel sito internet della regione Toscana	<i>Approvazione moduli unici regionali standardizzati di richiesta di Permesso a costruire e di Segnalazione Certificata Inizio Attività edilizia (SCIA).</i>
Toscana	LR n.35 del 25/3/2015 – BUR n. 16 del 30/3/2015	<i>Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014</i>
Toscana	LR n.30 del 19/3/2015 – BUR n. 16 del 30/3/2015	<i>Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.</i>
Toscana	DPGR Decreto n. 25/R del 3/3/2015 - BUR n. 11 del 9/3/2015	<i>Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.</i>
Toscana	LR n. 22 del 3/3/2015 - BUR n. 10 del 6/3/2015	<i>Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.</i>
Toscana	LR n. 43 del 3/4/2015 - BUR n. 20 del 10/4/2015	<i>Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46-(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).</i>
Umbria	LR n.10 del 2/4/2015 – BUR n. 20 del 10/4/2015	<i>Riordino delle funzioni amministrative</i>

		<i>regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative</i>
Umbria	LR n. 13 del 9/4/2015 – BUR n.21 del 15/4/2015 suppl. ord. n. 3	<i>Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica).</i>
Umbria	RR n. 6 del 9/4/2015 – BUR n.21 del 15/4/2015 suppl. ord. n. 3	<i>Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 19 ottobre 2012, n. 14 (Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)).</i>
Umbria	DGR n. 304 del 16/3/2015 – BUR n. 19 dell'8/4/2015 suppl. ord. n. 5	<i>Atto di indirizzo per la definizione della modulistica relativa agli elaborati minimi dei progetti edilizi, alle istanze dei procedimenti edilizi e relative dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni, di cui all'articolo 248, comma 1, lettere a), c) e d) della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, nonché per la dichiarazione di conformità del piano attuativo.</i>
Veneto	LR n.4 del 16/3/2015 – BUR n. 27 del 20/3/2015	<i>Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.</i>
Veneto	DGR n. 234 del 3/3/2015 – BUR n. 26 del 17/3/2015	<i>Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati, semplificati e standardizzati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, delle comunicazioni di inizio lavori (CIL) e di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 281/1997. Conferenze Unificate del 12.06.2014 e del 18.12.2014. Approvazione della modulistica.</i>
Prov. Aut. Trento	DGP n. 323 del 2/3/2015	<i>Ulteriori modifiche all'Allegato A del D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e ss.mm.</i>